



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3313

Seduta del 30/06/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO LOMBARDO" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 19 pagine  
di cui 16 pagine di allegati  
parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

**VISTO** l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

**VISTA** la proposta di progetto di legge "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo";

**DATO ATTO** che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

**DATO ATTO** che la tempistica per l'istruttoria finalizzata all'attivazione della presente proposta di iniziativa legislativa, non ha consentito la previa acquisizione del parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015 e che pertanto, in base all'articolo 4 dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 relativa alle modalità di funzionamento del Comitato stesso, il testo approvato in Giunta sarà immediatamente trasmesso al Comitato per l'espressione del parere di competenza;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

**All'unanimità dei voti**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo";



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

2. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'espressione del parere di competenza nel prescritto termine di 10 giorni;
3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Pdl recante “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”**

**INDICE**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria**

**Art. 3 - Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali**

**Art. 4 - Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2010**

**Art. 5 - Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001**

**Art. 6 - Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana**

**Art. 7 - Differimento di termini e sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Art. 8 - Disposizioni in tema di autocertificazioni**

**Art. 9 - Disposizione in tema di aiuti di Stato per investimenti produttivi**

**Art. 10 - Promozione dell’economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti**

**Art. 11 - Modifiche alla l.r. 1/2012**

**Art. 12 - Modifiche alla l.r. 11/2014**

**Art. 13 - Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021**

**Art. 14 - Proroga della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva**

**Art. 15 - Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all’emergenza da Covid-19**

**Art. 16 – Entrata in vigore**

**Art. 1**

**(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19

**Art. 2**

**(Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria)**

1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell’attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:

a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all’articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, ovvero a sessanta giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

b) laddove l’amministrazione precedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l’effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni:

- 1) in via prioritaria, in modalità asincrona;
- 2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e nel rispetto del termine di conclusione dei lavori di cui al comma 2 del presente articolo.

**2.** In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della legge 241/1990 e con riduzione del termine di conclusione dei lavori a trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, ovvero a sessanta giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ammesso esclusivamente per i casi di:

- a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990;
- b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
- c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;
- d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della legge 241/1990.

**3.** E' fatta salva la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria prevista dalla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), per i progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della stessa l.r. 9/2001.

**4.** L'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuati preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.

**5.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 3**

#### **(Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)**

1. Nei casi di conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale):
  - a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni;
  - b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a quindici giorni;
  - c) se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine di cui alla lettera b) non può essere superiore a trenta giorni;
  - d) l'eventuale riunione in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, deve tenersi entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui alle lettere b) e c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
  - e) nell'ipotesi della riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d), il termine per la conclusione dei lavori della conferenza è fissato in trenta giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni

- preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- f) se l'amministrazione procedente, tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, procede direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, il termine per la convocazione della riunione, previsto dal comma 7 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, è ridotto a venti giorni e i lavori della conferenza si concludono entro trenta giorni dalla prima riunione, ovvero entro sessanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
2. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale.
  3. Le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte oltre la scadenza dei termini perentori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/1990. Eventuali pareri previsti dagli atti interni delle amministrazioni coinvolte non sono obbligatori e, se richiesti, non vincolano l'amministrazione procedente ai fini dell'adozione della determinazione di conclusione della conferenza.

#### **Art. 4**

##### **(Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2010)**

1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2015, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, la previsione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, in caso di progetti di opere assoggettate a VIA di competenza non statale, la disapplicazione delle correlate specifiche procedure previste dalla normativa di settore ai fini del rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.
3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: *“Ove l'intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e il provvedimento finale relativo alla stessa procedura non sia allegato alla domanda per l'autorizzazione di cui al comma 1, ciò comporta il rigetto della stessa domanda.”*;
  - b) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

*“21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l'applicazione, ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione, in deroga all'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010, può essere individuato anche nel dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del*

*rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.”.*

4. E' fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 9/2001.

## **Art. 5**

### **(Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)**

1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 recante, tra l'altro, specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto ministeriale del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93), in riferimento:

- a) alle previsioni di cui al comma 1;
- b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e dispone l'adeguamento della modulistica edilizia unificata alle previsioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa deliberazione.

5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi incompatibili con la normativa statale sopravvenuta in materia di vigilanza in zone sismiche e con quanto previsto ai sensi del presente articolo.

## **Art. 6**

### **(Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)**

1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*e gli interventi in deroga, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter*”;
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: “*b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti all'articolo 33, comma 1, lettera d)*”.

## **Art. 7**

### **(Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)**

1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità:

- a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in scadenza dal 31 gennaio 2020, per due anni dalla data di relativa scadenza;
- b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza.

2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate al 30 novembre 2020.

3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della l.r. 12/2005 è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL delle stesse deliberazioni, per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione.

## **Art. 8**

### **(Disposizioni in tema di autocertificazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati da parte della Regione, nonché in quelli per il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di attività economiche o alla realizzazione di impianti e fabbricati, anche non funzionali all'attività economica, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di settore, anche in deroga alla normativa stessa, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti per i quali l'acquisizione della documentazione e del titolo abilitativo sia necessitata da regimi di autorizzazione giustificati da motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare i procedimenti ai quali non si applica la disposizione di cui al comma 1.



## **Art. 9**

### **(Disposizione in tema di aiuti di Stato per investimenti produttivi)**

1. Ai contributi regionali che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi concessi nel regime del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 19 marzo 2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 1 bis, e 3, commi 1 e 3, della legge regionale 15 gennaio 2018, n. 1 (Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione), nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

## **Art. 10**

### **(Promozione dell’economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)**

1. Al fine di promuovere l’economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell’ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale, stabilisce i criteri di applicazione e il modello di comunicazione per l’eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati, di cui agli articoli 29 sexies e seguenti del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, relativo alle spedizioni di rifiuti, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, secondo quanto previsto all’articolo 216, comma 8 septies, del d.lgs. 152/2006.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è adottata, tenuto conto delle caratteristiche del sistema produttivo lombardo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 11**

### **(Modifiche alla l.r. 1/2012)**

1. Alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole: “della Regione” sono inserite le seguenti: “e degli enti locali”;
- b) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis (Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge n. 124/2017)

1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista, l’alimentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*) da parte della Regione, degli enti del sistema regionale, degli enti locali, singoli o associati e degli altri enti pubblici presenti in Lombardia sostituiscono gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati.”

## **Art. 12**

### **(Modifiche alla l.r. 11/2014)**

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

“1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al dpr n. 160/2010.

1.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.”;

b) dopo la lettera b) del comma 9 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del dpr n. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 219/2016;

b-ter) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della stessa legge;

b-quater) l'acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d'impresa attraverso l'interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.”

### **Art. 13**

#### **(Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021)**

1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte entro il 31 dicembre 2021, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, sono in via sperimentale ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 ed è definita, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini, tenuto anche conto di certificazioni di qualità acquisite dalle imprese in base alle norme statali o internazionali vigenti.

### **Art. 14**

#### **(Proroga della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva)**

1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino al 31 dicembre 2020.

### **Art. 15**

#### **(Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da Covid-19)**

1. Gli enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all'adozione di misure intese a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

### **Art. 16**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Progetto di legge di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

### “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”

#### Relazione illustrativa

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

L'articolo contiene l'oggetto e le finalità della legge

#### **Art. 2- Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria**

Il presente articolo prevede, in applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. 222/2016, livelli ulteriori di semplificazione dei regimi amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, mediante misure di accelerazione delle procedure (fatte salve diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa di settore, espressamente indicate al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 del presente articolo), qualora sia necessaria l'indizione di una conferenza di servizi decisoria (che, in base alla legge 241/1990, ricorre ogniqualvolta la conclusione positiva di un procedimento sia subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici).

La misura di semplificazione contenuta nell'articolo consiste, essenzialmente:

- nel ridurre di un terzo il termine previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter della legge 241/1990, per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata o simultanea (comma 1, lettera a), e alinea del comma 2 della presente proposta);
- nel prescrivere pressoché sempre il ricorso alla conferenza di servizi semplificata (cfr. comma 1, lettera a), della presente proposta), circoscrivendo in modo più restrittivo, rispetto alla normativa statale, i casi di indizione diretta della conferenza simultanea, che sarà consentita nelle sole fattispecie di stretta necessità (da motivare adeguatamente a cura dell'amministrazione procedente: comma 2, lettere c) e d), della presente proposta, con alla lettera d), la riduzione di un terzo, rispetto al termine statale, della scadenza prevista per la richiesta di conferenza simultanea all'amministrazione procedente).

Si prevede, altresì, che per i casi in cui la normativa statale dispone (art. 14 bis, comma 5, l. 241/1990), all'esito delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza semplificata, l'effettuazione di una successiva riunione della conferenza in forma simultanea (comma 1, lettera b, della presente proposta), l'amministrazione procedente debba invece considerare, in via prioritaria, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza semplificata (comma 1, lettera b), numero 1), da svolgere entro un termine più ristretto di quello previsto per la riunione in forma simultanea ex l. 241/1990. Laddove, in via subordinata, si ricorra alla riunione della conferenza di servizi in forma simultanea (comma 1, lettera b), n. 2), è prevista, parimenti, una riduzione dei termini statali per lo svolgimento della riunione, che dovrà effettuarsi entro tre giorni – non lavorativi - dal termine stabilito dalla legge 241/1990 per l'adozione della determinazione conclusiva della conferenza semplificata (anziché, come invece previsto dall'art. 14 bis della l. 241/1990, entro dieci giorni dalla data entro la quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni all'amministrazione procedente, tenuto conto che in tali dieci giorni la norma statale comprende i cinque lavorativi entro i quali l'amministrazione procedente deve adottare la determinazione conclusiva).

Per agevolare l'applicazione uniforme in Lombardia di tali nuove previsioni, si stabilisce, altresì, che tali conferenze di servizi siano preferibilmente svolte, laddove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale (comma 4) e che le nuove modalità procedurali si applichino ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente proposta, in modo da consentire la conclusione dei procedimenti in corso a tale data secondo le regole attualmente in vigore (comma 5).

#### **Art. 3 - Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali**

Al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale di cui all'art. 19 della l.r. 9/2001, nonché dei progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi di cui all'art. 19 bis della medesima l.r. 9/2001, si rende necessario intervenire sulla disciplina della conferenza di servizi con alcune disposizioni acceleratorie intese anzitutto a ridurre i termini massimi entro i quali le amministrazioni possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e rendere le rispettive

determinazioni in merito all'oggetto della conferenza, nonché i termini di conclusione della conferenza simultanea indetta direttamente ex art. 14, bis, comma 7.

Nello specifico:

- a) il comma 1 prevede che:
  - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a 10 giorni, in luogo dei 15 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera b), della legge 241/1990;
  - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a 15 giorni, incrementati a 30 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. sensibili, in luogo, rispettivamente, dei 45 e 90 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera c), della legge 241/1990;
  - la riunione (eventuale) in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'art. 14 bis della legge 241/1990, deve tenersi entro 5 giorni dalla scadenza dei termini concessi alle PPAA per rendere le proprie determinazioni, in luogo dei 10 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera d), della legge 241/1990;
  - il termine per la conclusione dei lavori della eventuale conferenza simultanea è fissato in 30 giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (anziché 45 giorni, o 90 se coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati, come stabilito dall'art. 14 ter, comma 2, della legge 241/1990);
  - nei casi di indizione della conferenza direttamente in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7, della legge 241/90, il termine per la convocazione della riunione è ridotto da 45 a 20 giorni e i lavori della conferenza si concludono entro 30 giorni dalla prima riunione, ovvero entro 60 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (in luogo dei 45 o 90 giorni previsti invece dall'art. 14 ter, comma 2, della legge 241/1990).
- b) il comma 2 fa comunque salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale;
- c) il comma 3 precisa che le eventuali determinazioni rese dalle amministrazioni oltre i termini perentori stabiliti alle lettere b) e c) del comma 1, equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/1990; viene, inoltre, stabilito che eventuali pareri previsti da atti interni (quali ad esempio circolari) delle amministrazioni coinvolte non sono obbligatori e, qualora richiesti dall'amministrazione procedente non vincolano la stessa ai fini dell'adozione della determinazione di conclusione della conferenza. Si vuole in tal modo evitare che il rilascio di pareri privi di fondamento normativo, in quanto appunto previsti da atti interni, rallenti la conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

#### **Art. 4 - Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2010**

I commi 1 e 2 del presente articolo, finalizzati a superare dubbi interpretativi e prassi risultate talora non omogenee, chiariscono che il PAUR, in quanto provvedimento rilasciato all'esito del procedimento unico di cui all'art 27 bis, comma 7, del d.lgs 152/2006, è lo strumento di semplificazione che consente, in Lombardia, attraverso la determinazione conclusiva assunta in sede di conferenza di servizi decisoria, l'acquisizione di tutti i titoli (quale che sia l'autorità competente - statale, regionale, provinciale o comunale - e quale che sia la normativa di settore per l'intervento di volta in volta considerato) necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto assoggettata a VIA di competenza non statale (ovvero la VIA regolata ai sensi della l.r. 5/2010).

In conseguenza delle misure di semplificazione disposte, in generale, ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 3 si adegua la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria cd. commerciale, di cui all'articolo 6 della l.r. 6/2010, in particolare in riferimento ai casi di apertura, trasferimento di sede o ampliamento di grandi strutture di vendita soggette a VIA regionale, al fine di eliminare un'inutile duplicazione di conferenze di servizi e consentire l'esame contestuale degli interessi coinvolti. Il che porrebbe la normativa regionale in linea con la giurisprudenza costituzionale formatasi a seguito del d.lgs. 104/2017 (cfr., ad es., sent. Co. Cost. n. 147/2019) che ha chiarito la portata 'omnicomprensiva' del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006: *"Il provvedimento unico regionale, introdotto nel*

codice ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato «a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018). Detto istituto «non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi» (sentenza n. 198 del 2018). Il provvedimento unico ha, dunque, «una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti», e non «è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018).”.

Nei casi di assoggettamento a VIA regionale, quindi, la valutazione degli aspetti commerciali si svolgerà all'interno del procedimento autorizzatorio unico, secondo quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 5/2010, con la salvaguardia dei profili di specificità di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/98, secondo quanto previsto dal nuovo comma 21 bis dell'articolo 6 della l.r. 6/2010. Pertanto, anche nell'ambito di tale procedura (ovvero nella conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006) la valutazione degli aspetti commerciali manterrà le caratteristiche di riferimento, ovvero permarrà:

- il 'diritto di veto regionale', in quanto si prevede che il rilascio del provvedimento autorizzatorio sia subordinato al parere favorevole reso dal rappresentante della Regione Lombardia per gli aspetti disciplinati dall'art. 9 del d.lgs. 114/98; il rappresentante unico regionale non potrà non tenere conto del suddetto parere (secondo la disciplina organizzativa che verrà stabilita con deliberazione della Giunta regionale), che potrebbe, se negativo per motivazioni anche di ordine non ambientale, condurre a una determinazione finale negativa;
- la valutazione di carattere socioeconomico e commerciale in termini di “compatibilità” e “sostenibilità” prevista dalla disciplina regionale in materia di grandi strutture di vendita;
- la possibilità, per le parti sociali (rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio), di essere invitate alle riunioni della conferenza di servizi, in qualità di soggetti interessati, a norma dell'art. 14 ter, comma 6, della legge 241/90.

Le modalità operative/organizzative dello svolgimento delle conferenze di servizi e per i rapporti tra i vari soggetti interessati ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante regionale da parte del rappresentante unico della Regione - che tengano, quindi, specificatamente conto dell'esigenza di preservare le caratteristiche di cui sopra, previste dalle disposizioni regionali in materia commerciale - saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale.

Si evidenzia che il rappresentante unico di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, nel caso dei procedimenti in VIA regionale, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA (art. 2, comma 7 sexies, l.r. 5/2020), che è autorità procedente ai sensi dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 e nei termini di cui all'articolo 4, comma 4, del r.r. 2/2020; al fine di ulteriormente salvaguardare la specificità della disciplina commerciale di cui al d.lgs. 114/98, il nuovo comma 21 bis consente di derogare a tale previsione (valevole, in via generale, in base all'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012): si specifica, infatti, che i due ruoli potranno essere disgiunti nei casi in cui le categorie d'opera assoggettate a VIA riguardino attività commerciali (nello specifico, nel caso siano coinvolte le categorie di cui all'Allegato B della l.r. 5/2010 punto 7 lett. b2), b3), b7), secondo modalità di espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi che saranno stabilite nel richiamato provvedimento della Giunta regionale. Con tale provvedimento saranno declinate anche:

- le modalità di intervento della Direzione regionale competente in materia di commercio, in considerazione del ruolo finora svolto nell'ambito delle conferenze di servizi relative alle grandi strutture di vendita (anche con possibilità di individuazione del rappresentante unico regionale nel dirigente regionale competente in materia commerciale, ferma restando la designazione dello stesso con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo art. 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012);
- quanto necessario al raccordo delle previsioni di cui alla DGR X/1193/2013 (Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. x/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale") con la nuova disciplina.

Tale specificità appare, altresì, coerente con quanto attualmente previsto al comma 4 bis dell'articolo 13 della l.r. 1/2012, che in tema di conferenza di servizi dispone la salvaguardia di quanto disciplinato in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010.

Infine, si garantisce la salvaguardia di quanto previsto, all'articolo 19, comma 7, della l.r. 9/2001, per le conferenze di servizi in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per

la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale, laddove si dispone che *“Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all'efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell'organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato”*.

**Art. 5 - Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001**

L'articolo 94 bis del DPR 380/2001 (introdotto con DL 32/2019 e modificato con DL 123/2019), ha apportato rilevanti modifiche alla normativa di principio statale in materia sismica; in particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con la Conferenza Unificata, definisca le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 dello stesso DPR.

In base a tale disciplina, gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità sono quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità: per tali interventi non occorre l'autorizzazione sismica, come previsto al comma 4 dello stesso art. 94 bis del DPR e ribadito dal presente articolo che, semplificando ulteriormente, valorizza il titolo abilitativo all'intervento edilizio (comma 2), rendendolo valido anche come preavviso in ambito sismico ai sensi del sopracitato art. 93 del d.p.r.

A seguito dell'entrata in vigore delle linee guida ministeriali (dirette a fornire “i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”), le regioni sono tenute ad adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. Il MIT, in data 30 aprile, ha approvato con apposito decreto tali linee guida, in vigore dal 16 maggio 2020.

La Regione intende dare attuazione alla normativa statale, in particolare prevedendo misure di ulteriore semplificazione in riferimento alla disciplina edilizia degli interventi privi di rilevanza a fini sismici, per la cui realizzazione le linee guida ministeriali hanno dato espresso mandato alle Regioni a disciplinare modalità e contenuti, anche semplificati, per quanto concerne il preavviso scritto allo sportello unico comunale di cui all'articolo 93 del DPR 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (commi 1 e 2). In tal senso si prevede (commi 1 e 3) che, con deliberazione della Giunta regionale, siano elencate le tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici; mediante apposita asseverazione il professionista abilitato dichiarerà l'esito della verifica di corrispondenza effettuata tra l'intervento che, di volta in volta, si intende realizzare e la correlata tipologia di intervento irrilevante elencata nella summenzionata deliberazione della Giunta regionale. Tale asseverazione in Lombardia costituirà l'unico contenuto, a fini sismici, del preavviso scritto di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 (e senza applicazione della disciplina sul deposito del progetto di cui all'art. 6 della l.r. 33/2015), intendendosi, in tal modo rispettata, per tali interventi, la *ratio* sottesa al principio fondamentale della ‘denuncia lavori’ di cui all'articolo 93 del DPR, in considerazione dell'altrettanto fondamentale esigenza di semplificare le procedure che dichiaratamente comportano, per l'irrelevanza degli interventi che ne sono oggetto, alcun pericolo per la pubblica incolumità.

Con la stessa deliberazione (commi 3 e 4), la Giunta regionale stabilirà ulteriori indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alla definizione degli interventi rilevanti e di minore rilevanza per la pubblica incolumità e all'individuazione delle ipotesi di varianti non sostanziali, anche ulteriori a quelle definite in base alla normativa statale, a seguito delle citate linee guida ministeriali, e sulla disciplina dei controlli che, in base all'articolo 94 bis, comma 5, del DPR 380/2001, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, potranno essere effettuati anche con modalità a campione. Per quanto riguarda la disciplina dei controlli relativi agli interventi rilevanti e di minore rilevanza continuerà ad applicarsi quanto definito dall'allegato H “Termini e modalità di svolgimento dei controlli” della DGR 5001/2016, con cui viene data attuazione alla L.R. 33/2015 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche). Infine, la deliberazione di Giunta regionale dovrà

disporre il conseguente adeguamento, a livello informatico, della modulistica edilizia unificata in vigore in Lombardia, rendendola coerente con la possibilità di avere validità, ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001, anche come preavviso in ambito sismico nel caso si riferisca alla realizzazione di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Al comma 5 viene espressamente ribadita la necessità sia di adeguare la l.r. 33/2015 alle nuove previsioni statali (e regionali, in base al presente articolo) in materia di vigilanza sismica, come già evidenziato in apposite circolari regionali (del 29 luglio 2019 e del 28 gennaio 2020) a seguito dell'entrata in vigore delle leggi 55 e 156 del 2019 (che hanno modificato il DPR 380/2001) sia di considerare disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 incompatibili con l'assetto normativo sopravvenuto.

#### **Art. 6 - Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana**

Il presente articolo prevede misure incentivanti per la rigenerazione urbana, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli edilizi, ulteriori a quelle di cui alla l.r. 18/2019 (ad esempio, l'art. 5 della l.r. 18/2019 ha disposto la SCIA alternativa al permesso di costruire anche per gli interventi di ampliamento, oltre ai casi previsti all'art. 23, comma 01, del DPR 380/2001), restando impregiudicata la riserva statale per la definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001. In sostanza, si estende l'ambito di applicazione della SCIA alternativa al permesso di costruire per le fattispecie di permesso di costruire in deroga relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità e al recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter della l.r. 12/2005, fermo restando il solo permesso di costruire per le deroghe agli strumenti di pianificazione nei casi in cui non ricorrano interventi di rigenerazione.

#### **Art. 7 - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'articolo dispone, in considerazione dell'emergenza COVID-19 ancora in essere, la proroga dei termini di validità di tutte le certificazioni, attestazioni permessi, autorizzazioni, e titoli abilitativi comunque denominati nonché, similmente, della validità delle convenzioni urbanistiche e dei termini previsti dalle stesse per l'avvio della esecuzione dei lavori (comma 1), al fine di mettere a disposizione degli operatori del settore delle costruzioni un più lungo periodo di tempo per avviare le attività e le trasformazioni per le quali sono attualmente in possesso dei necessari atti e provvedimenti abilitativi, in quanto è presumibile che subiranno nei prossimi mesi ulteriori rallentamenti derivanti, oltre che dalla crisi sanitaria in atto, dalle gravi difficoltà in cui versa il settore delle costruzioni. Al comma 2 è disposto un ulteriore differimento temporale (al 30 novembre 2020) degli adempimenti (per lo più comunali) previsti dalla l.r. 18/2019, sempre in considerazione dell'emergenza COVID-19 in essere; come noto, i termini di cui si tratta sono già stati prorogati ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 4/2020 (con scadenza massima al 30 settembre 2020, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1). Al comma 3 è prevista la sospensione dei termini d'efficacia delle deliberazioni regionali sui criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, una volta pubblicate sul BURL, per consentire ai comuni di disporre di un margine temporale adeguato per le valutazioni di competenza, in quanto – in mancanza di tale previsione - la pubblicazione dei criteri regionali comporterebbe una immediata applicazione degli stessi su tutto il territorio comunale (salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/1990). Per permettere, quindi, ai comuni di valutarne le effettive ricadute e deliberare, come previsto dalla norma, gli eventuali casi di esclusione ai sensi dei commi 5 ter e 5 quater dell'articolo 11 della l.r. 12/2005, si ritiene opportuno posticiparne l'applicazione alla scadenza dei previsti 90 giorni dalla pubblicazione delle rispettive deliberazioni della Giunta regionale.

Tutte le previsioni di cui al presente articolo, riferite al differimento di termini e alla sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio, discendono dalle note criticità, per gli operatori del settore delle costruzioni e per gli enti pubblici interessati (in particolare, i comuni), derivanti dagli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; trattandosi, pertanto, di misure finalizzate ad agevolare la ripresa economica del settore, anche mediante disposizioni di chiarimento per la relativa applicazione amministrativa, si ritiene opportuno proporle nell'ambito del presente progetto di legge regionale di semplificazione.

#### **Art. 8 - Disposizioni in tema di autocertificazioni**

L'articolo introduce, a valere per un arco temporale limitato, disposizioni volte ad accelerare e semplificare, attraverso il ricorso all'autocertificazione, i procedimenti riguardanti benefici economici comunque denominati, nonché quelli afferenti al rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di attività economiche o alla

realizzazione di impianti e fabbricati, anche non funzionali all'attività economica. Restano esclusi i procedimenti per i quali l'acquisizione della documentazione e del titolo abilitativo sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

#### **Art. 9 - Disposizione in tema di aiuti di Stato per investimenti produttivi**

La Commissione europea, con propria comunicazione del 19 marzo 2020, ha adottato un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19", che consente a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte della situazione di grave turbamento generata dall'emergenza sanitaria in atto. Di conseguenza, la Commissione ha autorizzato una serie di progetti relativi ad aiuti di Stato, notificati da diversi Stati membri tra cui l'Italia.

Il suddetto Quadro temporaneo, come modificato il 3 aprile scorso, legittima, fino al 31 dicembre 2020, diverse tipologie di aiuti di Stato, tra cui ad es. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, pagamenti anticipati, garanzie di Stato, prestiti pubblici agevolati alle imprese, garanzie per le banche. In data 8 maggio 2020 sono state approvate delle modifiche che hanno esteso ulteriormente il Quadro temporaneo inserendo la possibilità per gli Stati di varare misure per la ricapitalizzazione e la concessione di debiti subordinati a favore delle imprese in difficoltà. Le misure in materia di ricapitalizzazioni si applicano fino a fine giugno 2021.

Proprio in considerazione della natura provvisoria del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, nonché della finalità di garantire un rapido, concreto e incondizionato sostegno alle imprese in forte difficoltà a causa della crisi economica derivante dalla pandemia, si ritiene opportuno prevedere che gli aiuti concessi dalla Regione per investimenti produttivi siano esclusi, purché rientranti nell'ambito delle misure temporanee consentite dalla Commissione, dall'applicazione delle disposizioni regionali e statali in tema di delocalizzazione e tutela dell'occupazione, che prevedono una serie di condizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio ricevuto a titolo di aiuto.

#### **Art. 10 - Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti**

L'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 disciplina le operazioni di recupero dei rifiuti nell'ambito delle procedure semplificate previste dalla normativa statale ed europea; in particolare, il comma 8 septies del citato art. 216 prevede che i rifiuti individuati nella 'lista verde' di cui al regolamento n. 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio possano essere usati negli impianti industriali autorizzati, ai sensi della normativa sulle AIA e nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente; in tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

La proposta di semplificazione di cui sopra demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare sulla base delle caratteristiche del sistema produttivo lombardo, la definizione dei criteri di applicazione di tali misure di semplificazione e del relativo modello di comunicazione, affinché gli impianti AIA possano utilizzare, con una mera comunicazione, i rifiuti contenuti nell'elenco verde (di cui all'allegato III – Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18) del Regolamento 1013/2006/CE, al fine di promuovere un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare. La previsione normativa, per la mancanza di criteri applicativi generali a livello statale, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi inapplicata.

#### **Art. 11- Modifiche alla l.r. 1/2012**

L'integrazione del comma 4 dell'art. 31 della l.r. 1/2012 si rende necessaria per estendere agli enti locali il beneficio dell'accesso telematico e senza oneri al registro delle imprese.

L'introduzione dell'art. 36 bis risponde, invece, ad esigenze di razionalizzazione degli oneri di trasparenza legati ad erogazioni pubbliche previsti dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che vincolano i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati a renderli pubblici senza considerare che già le pubbliche amministrazioni, in qualità di autorità concedenti, devono pubblicare tali dati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e nel registro nazionale aiuti, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato; pubblicazione, quest'ultima, che si riflette nella sezione trasparenza del registro delle imprese.

L'art.1, comma 125-ter, della sopracitata legge n. 124/2017 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia



ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Considerata la facoltà data alle imprese dall'art. 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124/2017 di indicare genericamente in nota integrativa (se soggetti obbligati al deposito dei bilanci) o sul sito proprio o dell'associazione di rappresentanza (per gli altri soggetti che non depositano bilanci) di aver ricevuto aiuti di Stato registrati in RNA, non si rinviene la *ratio* degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 125 e 125-bis dello stesso articolo 1 che potrebbero comportare, oltre alla sanzione pecuniaria per l'inadempimento, la decadenza dal contributo.

In mancanza della disposizione di cui si propone l'inserimento, i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati che depositano il bilancio e non dichiarano in nota integrativa di aver ricevuto aiuti di Stato, posto che la nota integrativa è parte integrante del bilancio approvato e depositato nel registro delle imprese, sarebbero costretti a riapprovare l'intero bilancio con il coinvolgimento del collegio dei revisori, se presente, del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, con nuovi costi e adempimenti di deposito in Camera di commercio, con evidente disparità di trattamento rispetto ai soggetti che non sono tenuti al deposito e possono sanare la mancata pubblicazione sul sito dell'impresa o dell'associazione di rappresentanza.

#### **Art. 12 - Modifiche alla l.r. 11/2014**

L'introduzione dei commi 1.1. e 1.2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014 risponde all'esigenza di fornire un servizio di tutoraggio agli operatori economici per favorire insediamenti produttivi di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire: euro 5.225.000), stante la rilevanza di tali insediamenti ai fini dello sviluppo economico e della competitività del territorio, nonché degli impatti occupazionali. Il servizio di cui si prevede l'istituzione non si sovrappone ai compiti dei responsabili del procedimento e dello sportello unico delle attività produttive, trattandosi di una forma di affiancamento degli investitori nazionali e internazionali finalizzata a semplificare l'acquisizione di informazioni utili a valutare la fattibilità, la localizzazione, le dimensioni e la sostenibilità degli investimenti, nonché a semplificare l'acquisizione di ulteriori informazioni utili alla conoscenza del contesto socio-economico e a rendere più celere l'assolvimento degli adempimenti necessari a insediare nuove attività produttive o ampliare quelle esistenti. Alla Giunta regionale è demandata la definizione delle modalità di attivazione e funzionamento di tale servizio, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale.

L'inserimento delle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) nel comma 9 dello stesso articolo 6 è finalizzato a consolidare i risultati della sperimentazione avviata con d.g.r. 16/12/2019 n. 2647 attraverso la quale sono state individuate alcune banche dati regionali d'interesse per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e le relative modalità d'implementazione. Il fascicolo informatico d'impresa, oggi principalmente alimentato con i dati e documenti provenienti dallo sportello unico per le attività produttive, potrà assumere un interesse e un utilizzo crescente nella misura in cui verrà progressivamente arricchito con dati e documenti utili nella quotidiana relazione tra operatori economici e pubbliche amministrazioni. La modifica proposta consente alla Regione e alle Camere di commercio di applicare, in esito alla sperimentazione, le modalità di alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e di interoperabilità tra sistemi informativi regionali e camerali, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 219/2016 e della revisione dell'allegato tecnico del dpr n. 160/2010 e delle relative specifiche tecniche.

#### **Art. 13 - Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021**

Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica e sociale derivante dall'emergenza da Covid-19, le disposizioni tendono accelerare la conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021 prevedendo, in via sperimentale, una riduzione fino alla metà dei relativi termini, se superiori al termine di trenta giorni. Alla Giunta regionale sono demandate:

- l'individuazione dei procedimenti ai quali si applica la suddetta riduzione dei termini, a seguito di attenta valutazione, in particolare, delle esigenze di tutela ambientale e di salute pubblica e delle specificità delle conferenze di servizi decisorie;
- la quantificazione precisa delle riduzioni dei termini stessi, tenuto anche conto delle certificazioni di qualità acquisite dalle imprese.

**Art. 14 - Proroga della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva**

La disposizione è volta ad introdurre, in considerazione dell'emergenza da Covid-19, un'agevolazione temporanea a favore delle imprese in termini di prosecuzione della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva.

**Art. 15 - Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da Covid-19**

Si tratta di un favor per gli enti locali che hanno sostenuto maggiori spese per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'agevolazione consiste nel consentire l'utilizzo di eventuali economie su contributi regionali, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, a copertura dei maggiori costi sostenuti, anche qualora i singoli bandi dispongano un diverso utilizzo di tali economie.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge.

**Progetto di legge di iniziativa del Presidente della Giunta regionale  
“Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa  
socio-economica del territorio lombardo”**

**Relazione tecnico finanziaria  
ai sensi dell’art. 28 della l.r. 34/1978**

Le disposizioni del progetto di legge sono neutrali per la finanza pubblica in quanto di natura procedurale e ordinamentale.

Per quanto riguarda le norme procedurali (in particolare, artt. 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12) si introducono piuttosto disposizioni che agevoleranno cittadini, imprese, enti locali, anche al fine di accelerare processi decisionali legati ad investimenti e alla realizzazione di opere anche infrastrutturali.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’articolo 5, si tratta di una semplificazione di adempimenti relativi alle vigenti procedure di deposito ed esame della documentazione progettuale edilizia a fini sismici, che non comporta di per sé, oneri per la finanza pubblica, salvo che per quanto riguarda il necessario adeguamento della modulistica informatica regionale correlata, per la quale si richiamano le previsioni di spesa stanziata sul bilancio regionale 2020-2022, la DGR n. XI/2731 del 23/12/2019, con cui sono stati approvati il Piano Pluriennale delle attività di ARIA spa 2020-2022 e il prospetto di raccordo che individua i finanziamenti autorizzati a carico del bilancio regionale, e il decreto n. 3834 del 26/03/2020, con cui è stato approvato l’incarico 20S20 “Procedimenti ambito sismica ed edilizia – evolutive 2020” e assunto il relativo impegno di spesa a favore di Aria spa.

Per quanto riguarda le modifiche di cui all’articolo 10 si tratta sempre di una misura di semplificazione procedurale, di per sé priva di impatti sulla finanza pubblica, salva la possibilità di un’eventuale integrazione delle risorse disponibili a bilancio, qualora si rendesse necessario un adeguamento informatico in sede di definizione del modello di comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente proposta.”

Rispetto all’articolo 12, si precisa che il servizio di tutoraggio rivolto ad investitori nazionali e internazionali interessati alla realizzazione di insediamenti produttivi in Lombardia sarà realizzato con le risorse di personale già disponibili, anche nell’ambito dell’accordo quadro con il sistema camerale. Analogamente è neutrale dal punto di vista finanziario la disposizione relativa al fascicolo informatico d’impresa e di interoperabilità tra sistemi informativi regionali e camerali, in quanto sarà realizzato mediante la rimodulazione di risorse già stanziata per la gestione dei processi amministrativi e per i sottostanti sistemi informatici.

Per quanto riguarda l’articolo 15, infine, ci si limita a prevedere la possibilità di utilizzo da parte degli enti locali delle economie su contributi regionali (derivanti da ribassi d’asta o da altre minori spese), per spese dovute all’emergenza da Covid-19, anche qualora i singoli bandi dispongano un diverso utilizzo di tali economie. Anche in questo caso la disposizione è finanziariamente neutrale sul bilancio regionale in quanto si riferisce a contributi già concessi ed impegnati anche a valere su annualità precedenti del bilancio regionale.